

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 con istanza ex art. 700 c.p.c. e con istanza di
notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Per la dott.ssa SPARTA' Marilena nata a Bronte il
31.08.1989, residente a Randazzo in Via Galliano n. 65, C.F.
SPRMLN89M71B202Y, rappresentata e difesa, dall'avvocato
Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di
Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove
intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti
(fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per
procura in calce al presente atto,

- ricorrente

CONTRO

il MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in personale del
Ministro pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

nonché,

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie
Provinciali per le supplenze (GPS) definitive seconda fascia
della Provincia di Torino -posti comuni e di sostegno- del
personale docente di ogni ordine e grado e del personale
educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, i



quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

FATTO

In data 9.8.022, la ricorrente abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado è inserita in seconda fascia delle G.p.s. (Graduatorie provinciali per le supplenze) ha presentato formale domanda di aggiornamento in seconda fascia nelle graduatorie (G.P.S.) della Provincia di Torino per le classi di concorso ADMM, (ADSS sostegno), A022 (lettere), A012 (lettere secondaria secondo grado), A054 (storia dell'arte), conseguendo il punteggio pari a 57.

Con la predetta domanda la ricorrente ha espresso le 150 sedi richieste con scuole rientranti nel comune di Torino (doc. 1).

Con bollettino del 30.8.022 l'Usp di Torino ha provveduto a pubblicare dapprima la graduatoria attinente al primo turno di nomine conferendo incarico ai docenti tutti rientranti al di fuori del comune di Torino (doc. 2, 2a).

Successivamente in data 8.9.022, in data 19.9.022 e 5.10.022 l'amministrazione statale ha provveduto, attraverso procedura automatizzata (c.d. algoritmo) a pubblicare nuove disponibilità procedendo al secondo, terzo e quarto turno di nomine dal quale è risultato che, alcune delle scuole indicate dalla ricorrente nelle 150 preferenze (come IC Pacinotti, IC Bobbio Novaro, IC Saba e IC Morelli) sono state illegittimamente assegnate a candidati (secondo



turno: Pirozzo Roberta, Fazzi Asia, Lo Grasso Giuseppe, Sardo Simona, D'Ambrosio Palmina, D'Amico Nicola), (terzo turno: Spadafora Laura) e (quarto turno: Ragucci Giuliana, Iannotta Manuela Luisa, Franchini Olga, Dardano Valeria, Alì Stefania), **tutti con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente (47 e 46,5, 45, 43,5 e 43 punti)** atteso che la ricorrente **è stata considerata rinunciataria** per le sedi indicate e su tutte le classi di concorso a cui ambiva (doc. 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a)

Orbene nel caso di specie si è verificato che nel primo turno di nomine la ricorrente non avendo indicato tutte le sedi (quindi anche quelle collocate al di fuori del comune di Torino) è stata dichiarata rinunciataria (*rectius*: esclusa dalle successive procedure di nomina), non potendo pertanto concorrere, **in virtù del maggiore punteggio acquisito**, alle successive operazioni di conferimento degli incarichi sino al termine delle attività didattiche per le sedi preferite nei limiti delle disponibilità che si sono registrate.

E ciò in applicazione dell'art.12 dell'OM 112 del 6.5.022 laddove al comma 4 prevede che *"costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata*



assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".

Orbene la predetta graduatoria, al pari delle successive nomine di conferimento degli incarichi, si appalesano illegittime, viziose e come tali devono essere riformate per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione della l. 124/1999: Eccesso di potere: Violazione del principio meritocratico; erronea applicazione dell'algoritmo. Illegittimità della rinuncia espressa alla procedura;

La procedura di conferimento degli incarichi annuali di supplenze per le GPS per la Provincia di Torino adottata dall'amministrazione scolastica, da cui ne è conseguita la mancata attribuzione della sede e dell'incarico annuale in favore della ricorrente, è da considerarsi illegittima poiché in palese contrasto con quanto previsto dalla legge 124 del 1999.

Ed invero, la procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (doc. 6), che contiene le regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Più precisamente l'art.12 dell'OM 112 del 6.5.022 al comma 4 prevede che *"costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al*



proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".

Orbene in virtù di tale disposizione, che affida la selezione alla procedura informatizzata ad un algoritmo, vengono penalizzati ed esclusi dall'intera procedura di conferimento dell'incarico, candidati, come la ricorrente, le cui sedi, preferite all'atto del primo turno di nomina, non sono risultate disponibili e successivamente attribuite a docenti con minore punteggio, e ciò in violazione del principio meritocratico sancito la legge 124 del 1999 stante la palese violazione del principio meritocratico.

In tal senso la giurisprudenza ha avuto reiteratamente modo di precisare come, *"ai sensi dell'art. 401 d.leg. 297/1994, come modificato dalla l. 124/1999, il criterio per la collocazione nelle graduatorie è esclusivamente quello del punteggio posseduto"* (cfr. Tar. Lazio sez. III bis, 3 aprile 2001, n. 2799).

Alle medesime conclusioni, a conferma di un'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa sul tema, giunge la richiamata Sentenza n. 1112/2017 Tar Lazio III bis, che testualmente afferma: *"una volta acquisito il requisito di ammissione, "l'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti*



di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli”.

Ne tantomeno potrà ritenersi che l’espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza.

Tale interpretazione sarebbe del *tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza* (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020).”

Appare evidente sotto tale primo profilo che il *modus operandi* adottato dall’amministrazione scolastica viola il principio meritocratico, l’unico valevole ai fini dell’attribuzione degli incarichi annuali/supplenza con la conseguenza che il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. *Violazione e falsa applicazione del dm 241/021 sotto il profilo del malfunzionamento del sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato;*

A viziare la contestata esclusione concorre altresì l’illegittimità dell’algoritmo utilizzato per la procedura di assegnazione delle supplenze il cui anomalo funzionamento ha evidenziato molteplici criticità.

Difatti, l’amministrazione scolastica per la procedura di conferimento delle supplenze si è determinata nell’adottare il dm 241/021 con il quale è stata prevista una modalità di



conferimento incarichi che prevede che l'assegnazione degli stessi sia informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nelle domande di partecipazione.

È accaduto difatti che il Ministero ha inteso come rinunciataria, ignorandola ai fini delle successive assegnazioni, la ricorrente che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda o per non aver indicato in essa un posto inizialmente disponibile in una sede che poteva esserle assegnata.

Sostanzialmente con le procedure informatizzate adottate per il corrente a.s. si intende rinunciatario il soggetto che, per il turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni delle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata.

Orbene occorre chiarire che **la mancata assegnazione di una sede non può integrare di per sé rinuncia alla procedura** di conferimento dell'incarico annuale come avvenuto nel caso di specie.

Difatti il comma 8 dell'art. 4 del D.M. 242/021 prescrive che *“La mancata presentazione dell'istanza comporta la **rinuncia alla partecipazione alla procedura**. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure*



di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente".

La predetta previsione regolamentare contempla e distingue chiaramente **tre tipi di rinuncia** che si possono esemplificare: 1. Rinuncia alla procedura; 2. Rinuncia all'incarico; 3. Rinuncia alla sede.

Quest'ultima ipotesi (la rinuncia alla sede) si verifica nel caso in cui il docente abbia tempestivamente presentato domanda per alcune sedi di suo interesse, **così mostrando un chiaro interesse a partecipare alla procedura**, ma si è reso disponibile ad essere assegnato soltanto in alcune sedi.

Mentre la rinuncia alla procedura e la rinuncia all'incarico determinano l'esclusione dall'intera procedura, nel caso di rinuncia all'incarico la parte ricorrente, omettendo volutamente di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura **per quelle sedi preferendone altre** ma non ha in alcun modo inteso rinunciare al conferimento dell'incarico annuale.

Orbene nel caso di specie la ricorrente ha indicato quali sedi preferite esclusivamente quelle (scuole) ricadenti nel comune di Torino e non anche nella provincia e ciò non comporta, **per espressa previsione normativa, che tale espressa volontà debba implicitamente e tacitamente considerarsi rinuncia all'intera procedura ma bensì deve intendersi come rinuncia alla sede dalla stessa non ambita!**

Appare evidente che l'esclusione della ricorrente dall'intera procedura cozza con il dato letterale ed esegetico



del comma 8 dell'art. 4 del DM 242/021 atteso che la preferenza non espressa non può equivalere a rinuncia implicita.

Ma v'è di più!

L'erroneità della condotta del Ministero diventa ancora più lapalissiana laddove contrasta con il comma 9 dell'art 4 del DM 242 del 30.7.021 ai sensi del quale "2021 " *La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento di nomine a tempo determinato di cui all'art 2 c. 4 lett. a) e b) della ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli art 4, 5 del presente decreto in quanto compatibili".*

Inoltre nella Circolare per le supplenze anno scolastico 2022/2023, emanata il 29-07-2022, (doc. 7) viene espressamente previsto, all'art. 1, che *la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno (applicabile, tuttavia, per analogia, anche alle tipologie di posto comune) e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022.*

Inoltre nel D.M. 188 del 21 luglio 2022, è previsto che "la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura e che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse".

Appare evidente che, in caso di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, per mancata espressione di una



preferenza, non può, di certo, configurarsi un'ipotesi di *“rinuncia ad una proposta di assunzione o all'assegnazione della supplenza”*, riferendosi la *“rinuncia”* in senso tecnico ad un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante.

La rinuncia per mancata espressione di una preferenza, viceversa, va più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del *“rifiuto”*, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante.

Con l'omessa indicazione di una preferenza, l'aspirante avrebbe, al più, *“rifiutato”* di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all'incarico (Trib. Latina, sez. Lavoro, sentenza del 27-12-2021, Giudice dott. Umberto Maria Costume).

In forza di quanto normativamente previsto, dunque, le disponibilità successive al primo turno di nomina avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenza nei riguardi degli aspiranti precedentemente non destinatari di proposte di assunzione, tra cui, appunto, la ricorrente.

Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l'algoritmo congegnato dal Ministero *“salta”* e penalizza il docente a cui non è stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo



ripescaggio” in un successivo turno di nomina in riferimento alle disponibilità sopravvenute.

In tal senso la giurisprudenza di merito ha avuto modo di statuire che *“non possono intendersi “rinunciate” cattedre solo perché non indicate, in quanto non conosciute a priori dai docenti* (Trib. Lecce ordinanza n. 32232 del 21-06-2022) (V. in tal senso Trib. Roma sentenza n. 36285/022 e Trib. Genova ord. del 7.11.022)

Sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

3. Violazione e falsa applicazione di legge: erronea applicazione dell'algoritmo; Difetto di trasparenza e di motivazione;

Appare evidente quindi che la procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza mediante algoritmo è illegittima sotto svariati profili.

L'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa è nel senso della ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo, fondamentale per l'efficienza ed economicità dei servizi ai cittadini.

Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, è pacifico (Trib. Frosinone, sentenza n. 2813 del 11-02-2022; Trib. Velletri ordinanza n. 3450/2022), che, *ai fini della correttezza della procedura, occorre la non esclusività della decisione algoritmica, nel senso che, nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo*



automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.

Difatti la illegittima preclusione della ricorrente è dipesa altresì dall'erronea applicazione dell'algoritmo atteso che non è stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo ne è stata fornita alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti (In tal senso V. reclamo della ricorrente rimasto privo di riscontro) (doc. 8).

In tal senso il Tribunale di Frosinone (Sentenza n. 2813-2022 del 11.02.22) ha ribadito l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa *relativo alla ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell'azione amministrazione solo ove siano, però, assicurati:*

a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;

b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;

c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso di specie, secondo il Giudice *“tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun*



modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – la ricorrente, nella specie – incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.” (doc. 9).

In tal senso anche il Tribunale del Lavoro di Latina, con ordinanza del 28/12/2021, ha dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal ministero laddove ha operato *considerando rinunciatari i docenti in un turno di nomina, nell'ipotesi in cui nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata delle supplenze.*

In mancanza della trasparenza e conoscibilità dell'algoritmo, la procedura informatizzata è illegittima ed il provvedimento finale da annullare.

Ebbene, nelle procedure utilizzate dal Miur per l'assegnazione degli incarichi ai docenti, tali elementi di garanzia non sono affatto assicurati.

In riferimento alle predette procedure, ad un notorio deficit di chiarezza ed accessibilità alle regole che governano l'algoritmo, si aggiunge la carenza di motivazione degli atti adottati, per cui non è dato comprendere- come nel caso dell'odierno ricorrente- cosa abbia condotto alle disposte assegnazioni, né l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nell'emanazione del provvedimento

Sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

Istanza cautelare



Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

L'urgenza del riconoscimento del diritto della ricorrente è di facile evidenza e risiede nella circostanza che la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile, consistente nell'impossibilità, per quest'ultima, di accedere, in tempi brevi, alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Il reinserimento, che avvenisse a distanza di anni, nell'attesa della definizione del procedimento ordinario eventualmente instaurato in luogo del presente ricorso cautelare, non ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del suo diritto, che è la pretesa ad ottenere supplenze per il corrente anno scolastico, violando, irrimediabilmente il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost).

L'adozione del provvedimento cautelare si rende necessaria anche sotto ulteriore profilo atteso che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino procederà ad ulteriori convocazioni (imminenti) degli aspiranti docenti inseriti nelle GPS di II fascia, con la conseguenza che l'accoglimento della istanza cautelare consentirebbe alla ricorrente di ottenere la sede prescelta in luogo dei docenti con minore punteggio o in subordine, in caso di ulteriori turni di nomine, partecipare alle convocazioni con possibilità lavorative.



D'altra parte, il mancato conferimento dell'incarico annuale costituirebbe un grave ed irreparabile pregiudizio, sia alla immagine e dignità della docente, che al proprio percorso professionale, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio pari a 12 punti per quest'anno condurrebbe inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come lei, è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di reclutamento.

Non meno grave ed irreparabile sarebbe il danno patrimoniale che il ricorrente subirebbe nel venir meno della propria unica fonte di sostentamento, e stante l'attuale stato di disoccupazione con impossibilità a ricoprire un lavoro per la quale la stessa si è formata (doc. 10).

Tutto quanto ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per i motivi di cui infra e conseguentemente dichiarare la illegittimità delle note prot. n. 10783 del 30.8.022, la nota prot. n. 11445 del 8.9.022, la nota prot. n. 12053 del 19.9.022, e la nota prot. n. 12689 del 5.10.022



con le quali l'amministrazione ha pubblicato i bollettini degli incarichi e le graduatorie afferenti ai turni di conferimento degli incarichi Gps 2 fascia Provincia di Torino con i quali l'amministrazione scolastica ha provveduto a conferire per l'a.s. 2022/023 gli incarichi in favore dei docenti di cui infra aventi punteggio inferiore, in quanto illegittimi e posti in violazione della legge 124 del 1999 e del dm 242/021;

2. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere in virtù del maggior punteggio posseduto, l'incarico annuale per l'a.s. 022/023 presso uno degli istituti di cui alla domanda ricadenti nel comune di Torino ed illegittimamente assegnati a docenti con minore punteggio;

3. Ordinare alle amministrazioni resistenti di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale predetto;

4. Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto sino alla effettiva stipula del contratto;

5. Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore distrattario.

Nota fiscale: stante l'autocertificazione reddituale il contributo non è dovuto sebbene la materia sia di valore indeterminabile. (doc.11, doc. 11a)

Messina/Torino 30.11.2022

Avvocato

Vincenzo La Cava



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), seconda fascia, definitive della Provincia di Torino -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Torino -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.



http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) Nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) Sunto dei motivi del ricorso; d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive di seconda fascia della Provincia di Torino -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024; e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina/Torino 30.11.022

Avvocato

Vincenzo La Cava

